

TRIBUNALE DI PATTI

Il Tribunale di Patti in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

DR. MARIO SAMPERI - PRESIDENTE

DOTT.SSA CONCETTA ALACQUA - GIUDICE

DR. SSA MARIA LETIZIA F. CALÌ - GIUDICE REL. EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

All' esito della causa iscritta al n. .../2016 R.G. promossa da:

G.C.R., nata a T. (M.) il (...) e residente in R. di C. Via della M. 6, Cod. Fisc.(...), rappresentata e difesa dall'Avv. ...(Cod.Fisc. (...)) giusta procura in atti

Ricorrente

CONTRO

P.S., nato a G. M. (M.) il (...), Cod. Fisc. (...), residente in Via S. n. 1 - 98070 C. L. (M.), rappresentato e difeso dall'avv. ...giusta procura IN ATTI;

Resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso del 18 novembre 2016 , depositato in pari data, notificato regolarmente a controparte, la ricorrente G.C.R. chiedeva a questo Tribunale adito di:

1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi G.C.R. e P.S. con addebito a quest'ultimo, sussistendone tutti i presupposti di legge;

2) Disporre che la casa coniugale venga assegnata alla Sig.ra G.C.R. ivi compresi tutti gli arredi, ordinando al Sig. P.S. di lasciare immediatamente l'abitazione.

3) Disporre a carico del marito a titolo di mantenimento in favore della Sig.ra G.C.R. la somma di Euro 150,00 mensili da rivalutarsi, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, annualmente in base alle variazioni ISTAT. Tale somma dovrà essere aumentata ad Euro 300,00 mensili al momento della percezione della pensione da parte del marito.

4) In caso di opposizione, l'assunzione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno con condanna del P.S. alle spese competenze ed onorari del presente giudizio.

Al ricorso introduttivo la ricorrente allegava estratto dell'atto di matrimonio del 4 Marzo 2016 da cui risulta che i coniugi in epigrafe avevano contratto matrimonio il giorno ventiquattro del mese di gennaio dell'anno millenovecentosettantasei a ... (Me).

Instaurato il contraddittorio, inizialmente il marito non si costituiva in giudizio con l'assistenza di un difensore. Avviata la fase presidenziale ex art. 707 e ss. c.p.c. e, sentiti i coniugi, era emessa l'ordinanza del 10 Febbraio 2017, depositata in pari data, siglata dal Presidente del Tribunale, con cui:

- Si autorizzavano i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove più gradito, con l'obbligo di comunicare a vicenda, l'uno nei confronti dell'altro, eventuali cambi della stessa;
- Si assegnava la casa coniugale alla moglie ricorrente (comproprietaria assieme al marito della medesima) al fine di potervi vivere con il figlio I.;

La suddetta ordinanza presidenziale veniva comunicata al P.M. in data 13 Febbraio 2017; indi la competente Procura trasmetteva il parere di propria competenza in data 8 Marzo 2017.

Successivamente la C. depositava la memoria integrativa del 07/03/2017 con cui riproponeva le domande del ricorso introduttivo. Il marito P.S. si costituiva in giudizio con comparsa del 13 Giugno 2020, depositata in pari data.

Con Provv. del 11 maggio 2020 il giudice istruttore, odierno relatore, fissava l'udienza del 1 Luglio 2020 per la trattazione; il P.M. apponeva il visto di propria competenza sul suddetto Provv. in data 13 agosto 2020. Le parti depositavano le note scritte del 15 Giugno 2020 con cui si riportavano ciascuno alla propria posizione processuale ed evidenziavano che, giusto accordo dei coniugi con firma autenticata dai rispettivi procuratori (allegato alle suddette note), le parti processuali avevano deciso di trasformare la loro separazione da giudiziale in consensuale, sulla scorta delle condizioni ivi riportate; pertanto chiedevano che il giudice prendesse atto della volontà manifestata dalle parti ed emettesse i provvedimenti opportuni.

Indi il giudice istruttore si riservava al fine di riferire al Collegio.

Motivi della decisione

1. In merito all'intervento del P.M. occorre rilevare, in via preliminare, che alla Procura della Repubblica è stata regolarmente comunicata l'ordinanza presidenziale del 10 Febbraio 2017, in seguito alla quale la stessa ha trasmesso il visto di propria competenza in data 8 Marzo 2017. Ciò

manifesta l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nella presente causa (art. 70 comma 1 n. 2 c.p.c.); a tal riguardo la Cassazione ha affermato che, per l'osservanza delle predette norme, è sufficiente che gli atti siano comunicati all' ufficio della Procura per consentire alla stessa di intervenire in giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni da parte della stessa sono rimesse alla sua diligenza (Vedi Cass. n. 10894/2005).

2. Per quanto riguarda il merito della presente causa deve rilevarsi che in atti vi è prova dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi, sottoscritto dagli stessi e, per autentica, dai procuratori dei medesimi.

Con tale accordo, siglato in data 13 Giugno 2020 i coniugi dichiaravano di essere addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:

1) La casa coniugale in comproprietà dei coniugi viene assegnata in via definitiva alla Sig.ra G.C.R., compreso il mobilio ivi presente;

2) La Sig.ra G.C.R. rinuncia alla richiesta di mantenimento per sé.

3) Le spese legali restano compensate tra le parti.

Orbene, ritiene il collegio che non vi sia motivo per negare il recepimento delle condizioni stabilite dai coniugi nell'accordo raggiunto in fase di trasformazione della separazione inizialmente giudiziale in consensuale. Tali condizioni, infatti, non manifestano contrarietà all'ordine pubblico e tengono conto dello stato di indipendenza economica raggiunto dai tre figli della coppia (M. e S., coniugate, ed I.), ormai maggiorenni.

Ciò in conformità ai principi espressi dalla Cassazione che ha sottolineato la natura di controllo esterno in merito all'intervento dell' organo giudicante nell' ipotesi di separazione consensuale e di divorzio congiunto: "In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori. "(Cass. n.18066/2014, in senso conforme Cass. n.17607/2003, Cass. n. 19304/2013).

Premesso quanto sopra, occorre rilevare che l' accordo tra i coniugi in atti è stato raggiunto con l'osservanza dei principi sopra riportati; in particolare per quanto riguarda la rinuncia della C. all' assegno di mantenimento, in presenza di condizioni di autosufficienza, occorre rilevare che in giurisprudenza, di legittimità e di merito, si è affermata la possibilità di ciascun coniuge di rinunciare al proprio mantenimento, anche se tale accordo non può mai rappresentare una rinuncia

in senso stretto (vedi *ex aliis* Cass. n. ord. n. 12781/2014, Trib. di Genova sent. 16 Luglio 2012 richiamata da articolo pubblicato sul sito Internet www.laleggepertutti.it). Ciò in quanto la misura dell'assegno del coniuge economicamente debole può essere fatto valere in ogni tempo, una volta venute meno le condizioni di autosufficienza economica (*v. ex aliis* Corte di Appello di Napoli, sent. del 25 Maggio 2011 richiamata da articolo pubblicato sul sito Internet www.laleggepertutti.it). In particolare se il coniuge economicamente più debole rinuncia all'assegno di mantenimento al momento della separazione lo può sempre richiedere al momento del divorzio, ma deve dimostrare che le sue condizioni economiche siano peggiorate (C. App. Cagliari sez. I, 11/10/2018, n.857).

Pertanto le suddette condizioni vanno recepite dal collegio che definisce la presente causa con sentenza, ai sensi dell'art. 156 comma 5 del codice civile, trattandosi di separazione inizialmente giudiziale (caratterizzata dal disaccordo tra marito e moglie), successivamente trasformata in consensuale; ciò in conformità alla prassi introdotta in questo tribunale dai magistrati della sezione civile, riuniti in data 17 Luglio 2019 ai sensi dell'art. 47 quater dell'ordinamento giudiziario.

Non ricorrono, comunque, nel caso di specie, le diverse condizioni di cui all'art. 711 c.p.c. che riguarda un procedimento di volontaria giurisdizione, attivabile nei casi di cui all'art. 158 c.c. (separazione per il consenso dei coniugi al momento del ricorso) e suscettibile di sfociare in un decreto di omologa. Sul punto condivisibile giurisprudenza di merito ha affermato quanto segue :
" Avendo il provvedimento di separazione consensuale tra coniugi natura di giurisdizione volontaria, il decreto di omologa non può essere considerato alla stregua di una sentenza vera e propria, a nulla rilevando, in contrario, l'estensione in via generale alla separazione delle regole di cui all'art. 4 della legge di divorzio operata dall'art. 23 della L. n. 74 del 1987: da un lato, infatti, la domanda congiunta di divorzio, che sfocia in una sentenza, non è equiparabile alla richiesta di separazione consensuale; e, dall'altro, la separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione per l'espressa previsione di cui all'art. 711 c.p.c., sicché il provvedimento di omologa non postula un passaggio in giudicato. A ciò si aggiunga che la disciplina normativa del divorzio contempla l'omologa della separazione consensuale quale autonoma (rispetto alla sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato) e sufficiente condizione di esperibilità dell'azione". (V. Corte di Appello di Bari 30 Ottobre 1998, reperibile in massima sul sito www.iusexplorer.it)

3.Sussistono giusti motivi, attesa la particolare natura degli interessi coinvolti, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Omologa la separazione personale dei coniugi G.C.R., nata a T. (M.) il (...), Cod. Fisc.(...) e P.S., nato a G. M. (M.) il (...), Cod. Fisc. (...) alle condizioni consensualmente concordate tra le parti in epigrafe, riportate in motivazione e recepite in toto con la presente sentenza;

Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Conclusione

Così deciso nella camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 tenuta in modalità telematica attraverso la piattaforma Teams.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022.

T